

Messaggio

numero

6870

data

12 novembre 2013

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Modifica della legge sugli assegni di famiglia: prestazioni familiari ai salariati in malattia

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo all'esame del Gran Consiglio una modifica della legge sugli assegni di famiglia (Laf¹), con la quale si propone l'abrogazione delle attuali prestazioni familiari ai salariati in malattia (artt. 1 lett. b) e da 45a a 45g Laf).

1. PREMESSA

L'attuale legge sugli assegni di famiglia è stata approvata dal Parlamento il 18 dicembre 2008; essa si era resa necessaria, in particolare, per varare le necessarie disposizioni di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari (LAFam e OAFam; RS 836.2 e 836.21) entrate in vigore il 1° gennaio 2009.

Con il messaggio n. 6186 del 17 marzo 2009, il Consiglio di Stato aveva proposto l'abrogazione dell'art. 5 cpv. 2 Laf in quanto contrario al diritto federale. Nella seduta del 17 dicembre 2009 il Parlamento aveva approvato tale modifica e l'art. 5 cpv. 2 Laf era quindi stato abrogato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

Aderendo alla richiesta espressa dalla Commissione della gestione e delle finanze con il suo rapporto n. 6186R del 1° dicembre 2009, il Parlamento aveva invitato *“il Consiglio di Stato a voler inserire nella Legge sugli assegni di famiglia del 18.12.2008 una normativa che preveda una clausola di sussidiarietà, garantendo le prestazioni famigliari facoltative”* nel senso degli *“assegni di famiglia in caso di malattia a partire dal quarto mese di impedimento al lavoro fino al dodicesimo mese, con effetto 1° gennaio 2009”*.

Con il messaggio n. 6364 del 1° giugno 2010, il Consiglio di Stato aveva proposto le necessarie modifiche della Laf (artt. da 45a a 45g Laf), che il Parlamento aveva accolto nella sua seduta del 20 settembre 2010 (vedi anche il rapporto n. 6364R del 24 agosto 2010). La nuova prestazione familiare ai salariati in malattia era così stata posta in vigore dal 1° gennaio 2011.

¹ Questa disposizione prevedeva che, in caso di impedimento al lavoro a causa di malattia, il lavoratore salariato avesse diritto agli assegni familiari – in deroga all'art. 10 cpv. 1 OAFam – per il mese dell'evento e per i 12 mesi successivi. L'art. 10 cpv. 1 OAFam prevede, per contro, che in tal caso il diritto agli assegni familiari sia garantito per il mese dell'evento ed i 3 mesi successivi.

2. LE RAGIONI DELL'ABROGAZIONE

Grazie alle modifiche introdotte dal 1° gennaio 2013 nel diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (modifiche introdotte dalla Confederazione² e abrogazione del limite di reddito deciso dal Parlamento cantonale³) e all'estensione a livello federale del diritto agli assegni familiari ai lavoratori indipendenti⁴, si è praticamente realizzato il principio “*un figlio, un assegno*”. Il salariato in malattia che ha esaurito il diritto agli assegni familiari (federali) quale dipendente può così aver diritto direttamente agli assegni familiari (federali) quale persona senza attività lucrativa oppure, indirettamente e per lo stesso figlio, può beneficiare degli assegni familiari (federali) tramite l'altro genitore quale persona senza attività lucrativa oppure lavoratore indipendente o salariato.

Le citate modifiche nella LAFam e nella Laf rendono superfluo mantenere le attuali prestazioni familiari (cantionali) ai salariati in malattia introdotte nel 2011, che sono interamente finanziate dal Cantone quando invece gli assegni familiari (federali) sono finanziati dai datori di lavoro e dagli indipendenti (artt. 16 LAFam e 30 Laf), rispettivamente dalla persone senza attività lucrativa (artt. 20 cpv. 2 LAFam e 39 Laf).

A questo proposito si può in effetti osservare come, attualmente, siano erogate prestazioni familiari (cantionali) ai salariati in malattia a soltanto 16 persone, e meglio a 2 residenti senza attività lucrativa che sono al beneficio di prestazioni complementari all'AVS/AI⁵ e a 14 frontalieri⁶, peraltro con un dispendio amministrativo sproporzionato per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari che è chiamata ad erogare queste prestazioni.

Il Consiglio di Stato propone quindi l'abrogazione delle attuali prestazioni familiari ai salariati in malattia a contare dal 1° gennaio 2014. Agli attuali beneficiari non saranno garantiti diritti acquisiti, anche se il periodo teorico di riscossione della prestazione non dovesse ancora essere spirato; essi saranno informati direttamente della modifica, dopo la ratifica del Gran Consiglio.

Conformemente all'art. 26 cpv. 3 LAFam, la modifica è portata a conoscenza della competente autorità federale (Ufficio federale delle assicurazioni sociali; art. 21 OAFami).

² Nuovo art. 19^{bis} LAFam, a mente del quale le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS quali salariate (o indipendenti) che non raggiungono il reddito minimo per aver diritto agli assegni familiari quali salariate (art. 13 cpv. 3 LAFam) possono aver diritto agli assegni familiari federali quali persone senza attività lucrativa e nuova marg. 602 DAFam (Direttive sugli assegni familiari), a mente della quale lo statuto (quale persona senza attività lucrativa) nell'AVS è rilevante piuttosto in termini di contributi e non di prestazioni, di modo che se anche una persona ha lavorato soltanto per parte dell'anno – pagando più del contributo minimo all'AVS – quale salariato (o indipendente) e, quindi, per l'AVS, è considerata salariaata (o indipendente) per tutto l'anno civile, in termini di prestazioni può comunque aver diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

³ Vedi messaggio del Consiglio di Stato del 19 settembre 2012 n. 6687 (capitolo 3.3. pagg. 9-10) e rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 13 novembre 2012 n. 6687R (capitolo 3, pagg. 2-3).

⁴ Nuovo art. 13 cpv. 2^{bis} LAFam.

⁵ Queste 2 persone sono al beneficio di prestazioni familiari (cantionali) ai salariati in malattia perché la LAFam non consente di accordare il diritto agli assegni familiari (federali) quale persona senza attività lucrativa ai beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI (art. 19 cpv. 2 LAFam); le prestazioni familiari (cantionali) erogate dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari sono però computate nel calcolo della prestazione complementare all'AVS/AI accordata dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, di modo che l'erogazione di queste prestazioni familiari cantionali non migliora la situazione economica di questi 2 aventi diritto.

⁶ Questi 14 frontalieri sono al beneficio di prestazioni familiari (cantionali) ai salariati in malattia perché, essendo residenti all'estero, non possono essere considerati persone senza attività lucrativa ai sensi dell'AVS.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam) e l'ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami),
- visto il messaggio 12 novembre 2013 n. 6870 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Art. 1 lett. b)

b) abrogata;

Capitolo quinto - Diritto a prestazioni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio

Abrogato.

Art. 45a

Abrogato.

Art. 45b

Abrogato.

Art. 45c

Abrogato.

Art. 45d

Abrogato.

Art. 45e

Abrogato.

Art. 45f

Abrogato.

Art. 45g

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

La modifica è portata a conoscenza dell'autorità federale.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2014.